

## ART. 25

### ***(Norme di interpretazione e modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, recante «Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali» - Caso EU PILOT 5216/13/ENTR)***

#### **Procedure di contenzioso**

La modifica introdotta al comma 3 dell'art. 25 nel corso dell'esame in commissione è volta a dare seguito in modo più puntuale rispetto al testo originario del ddl europea ad alcune delle contestazioni sollevate dalla Commissione europea nell'ambito del caso **EU Pilot 5216/13/ENTR**<sup>1</sup>.

Con lettera del 12 luglio 2013, la Commissione ha sollevato rilievi al **decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192**, - che introduce modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 - con il quale l'Italia ha dato recepimento alla **direttiva 2011/7/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento** nelle transazioni commerciali:

Uno dei rilievi riguarda la **deroga al termine ordinario di trenta giorni per il pagamento**, prevista dall'articolo 4, comma 6 della direttiva<sup>2</sup>. Secondo la Commissione la formulazione adottata dall'Italia nel decreto legislativo non risulterebbe sufficientemente precisa e andrebbe **oltre il disposto** della direttiva. Il nuovo testo, introdotto in sede di esame parlamentare, modifica la proposta del Governo, adottando la medesima dizione contenuta nella direttiva.

In un secondo rilievo, la Commissione rileva come nel recepire l'articolo 7 della direttiva, relativo a **clausole contrattuali e prassi inique**, tale ultima fattispecie non sia stata esplicitamente riportata nel testo del decreto legislativo.

In una risposta inviata alla Commissione il **3 ottobre 2013**, il Governo aveva sostenuto che tale ultimo rilievo derivava da un mancato approfondimento del nostro **sistema di diritto civile**, in base al quale non è necessario inserire tale riferimento. Infatti, secondo il nostro ordinamento la prassi iniqua relativa al termine di

---

<sup>1</sup> Il sistema EU PILOT (strumento informatico EU pilot - IT application) dal 2008 è lo strumento principale di comunicazione e cooperazione tramite il quale la Commissione, mediante il Punto di contatto nazionale - che in Italia è la struttura di missione presso il Dipartimento Politiche UE della Presidenza del Consiglio -, trasmette le richieste di informazione agli Stati membri (tutti gli Stati membri hanno aderito al sistema) al fine di assicurare la corretta applicazione della legislazione UE e prevenire possibili procedure d'infrazione. Il sistema viene utilizzato quando per la Commissione la conoscenza di una situazione di fatto o di diritto all'interno di uno Stato membro è insufficiente e non permette il formarsi di un'opinione chiara sulla corretta applicazione del diritto UE e in tutti i casi che potrebbero essere risolti senza dovere ricorrere all'apertura di una vera e propria procedura di infrazione.

<sup>2</sup> "Gli Stati membri assicurano che il periodo di pagamento stabilito nel contratto non superi il termine di cui al paragrafo 3, se non diversamente concordato espressamente nel contratto e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche, e non superi comunque sessanta giorni di calendario".

pagamento **non può porsi in contrasto con norme inderogabili** e pertanto viene disapplicata dal giudice.

La modifica introdotta in commissione accoglie invece pienamente le osservazioni della Commissione europea introducendo nel decreto legislativo n. 192 un esplicito riferimento alle **prassi inique**.